

Proposta N.: **DG/PRO/2024/210**

OGGETTO: TRASPORTO DI CADAVERE IN FERETRO NON SIGILLATO. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.

LA GIUNTA

Premesso che:- il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie" prevede al Titolo VI la disciplina in tema di Polizia Mortuaria;

- con il DPR 10 settembre 1990 n. 285 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
- la Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 e ssmmii "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" regola il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini e delle cittadine, con la finalità di tutelare l'interesse delle persone che fruiscono dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni;
- il Comune di Bologna dispone di un proprio Regolamento di Polizia Mortuaria Locale;

Dato atto che la Legge Regionale sopra citata n. 19/2004 disciplina, all'art. 10, il trasporto di salme, cadaveri e resti mortali prevedendo, al comma 6, che viene considerato "trasporto di cadavere" il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali", adottata in attuazione della già sopracitata Legge Regionale al fine di garantire uniformità, semplificazione e adeguatezza di prescrizioni e procedure sul territorio regionale a tutela degli utenti e degli operatori funebri, successivamente integrata con le determinazioni n. 4693/2009 e n. 4155/2012;

Dato atto che tali disposizioni regionali, al paragrafo "Il trasporto di cadavere" prevedono, relativamente al trasporto di cadavere in feretro non sigillato, quanto segue "Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per esservi ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km., e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso";

Sottolineato che le prescrizioni regionali sono state recepite all'interno del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria locale in particolare al comma 1 dell'art. 8 "Trasporti funebri";

Considerato che:

- ogni trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a favore dell'impresa che lo effettua, in applicazione a quanto disposto dalla normativa statale e regionale e che tale attività, nel Comune di Bologna, viene curata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria;
- al fine di garantire continuità al servizio in parola è prevista l'apertura ordinaria dell'ufficio anche nelle giornate prefestive e, in caso di doppie festività, ossia di due giornate festive concomitanti, l'apertura viene calendarizzata anche in una delle due predette giornate;

Ritenuto comunque necessario prevedere modalità organizzative atte a garantire il trasporto di cadavere in feretro non sigillato, i cui tempi di esecuzione sono ridotti alle 24 ore dal decesso come previsto dalle disposizioni regionali sopra richiamate e dallo stesso Regolamento di Polizia Mortuaria locale, anche in caso di chiusura del competente Ufficio comunale al fine di consentire ai familiari della persona defunta il trasporto verso il luogo prescelto per le onoranze;

Richiamata a tale proposito la nota della Regione Emilia Romagna, prot. n. 2011/0182941 del 27.07.2011 avente ad oggetto "Risposta all'interrogazione n.1522 del Consigliere Carini", con la quale l'Assessore regionale alle Politiche per la salute nel dare risposta ad un'interrogazione consiliare precisa come: "(...) *Nulla vieta ai Comuni al fine di consentire detto trasporto presso l'abitazione nei giorni festivi e in ragione della carenza di personale in tale arco di tempo, di individuare, nell'ambito della propria autonomia, forme idonee sul piano organizzativo alla regolazione del servizio in questione in tali circostanze, quali ad esempio la formalizzazione di una procedura che preveda l'immediato inoltro via fax da parte dell'impresa funebre di una comunicazione in cui si autodichiara la conformità del trasporto alle regole, garanzie e modalità poste dalla normativa regionale, con successiva presa d'atto da parte del Comune (...)*";

Ritenuto, pertanto, di individuare una procedura che possa garantire il trasporto di cadavere a feretro aperto, applicabile nei casi in cui l'Ufficio di Polizia Mortuaria sia chiuso e purché il trasporto sia portato a termine entro 24 ore dal decesso, in particolare:

- l'impresa funebre incaricata del trasporto anticipa via pec all'Ufficio Polizia Mortuaria una dichiarazione preventiva, utilizzando apposito modulo, riportante tutti i dati necessari per la procedura in parola e attestando contestualmente che il trasporto viene realizzato nel rispetto delle prescrizioni previste a livello normativo. Al modulo deve essere allegata la necessaria documentazione medica con particolare riferimento ad un'attestazione di avvenuto decesso effettuato con tanatogramma. Sarà cura delle strutture medico sanitarie competenti consegnare tale documentazione all'impresa funebre interessata secondo le proprie modalità organizzative interne;
- l'Ufficio di Polizia Mortuaria, entro il primo giorno lavorativo dal ricevimento della dichiarazione in parola, formalizza un provvedimento di presa d'atto di quanto dichiarato dall'impresa funebre, attestando contestualmente la regolarità del procedimento;
- sul procedimento in parola il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 8 ter del Regolamento di Polizia Mortuaria locale e, in caso di accertamento di violazioni alla disciplina in materia di trasporto funebre, procede all'applicazione delle sanzioni ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra citato articolo e dell'art. 29;

Sottolineato che la procedura sopra delineata ha l'obiettivo di garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone che accedono ai servizi funebri, anche attraverso un efficientamento e una semplificazione dell'iter amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal

D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore Servizi Demografici;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 smi, e che, pertanto, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

su proposta del Settore Servizi Demografici congiuntamente al Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri.

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'adozione delle seguenti disposizioni operative in merito all'autorizzazione del trasporto di cadavere a feretro aperto:

- l'impresa funebre incaricata del trasporto anticipa via pec all'Ufficio Polizia Mortuaria una dichiarazione preventiva, utilizzando apposito modulo, riportante tutti i dati necessari per la procedura in parola e attestando contestualmente che il trasporto viene realizzato nel rispetto delle prescrizioni previste a livello normativo. Al modulo deve essere allegata la necessaria documentazione medica con particolare riferimento ad un'attestazione di avvenuto decesso effettuato con tanatogramma. Sarà cura delle strutture medico sanitarie competenti consegnare tale documentazione all'impresa funebre interessata secondo le proprie modalità organizzative interne;
- l'Ufficio di Polizia Mortuaria, entro il primo giorno lavorativo dal ricevimento della dichiarazione in parola, formalizza un provvedimento di presa d'atto di quanto dichiarato dall'impresa funebre, attestando contestualmente la regolarità del procedimento;
- sul procedimento in parola il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 8 ter del Regolamento di Polizia Mortuaria locale e, in caso di accertamento di violazioni alla disciplina in materia di trasporto funebre, procede all'applicazione delle sanzioni ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra citato articolo e dell'art. 29;

2. DI DARE ATTO che l'iter procedimentale sopra indicato viene applicato solo quando le agenzie funebri non possono ottenere l'autorizzazione secondo la procedura ordinaria e pertanto per i soli decessi avvenuti durante la chiusura dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, purché il trasporto sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso;

3. DI DARE ATTO che la procedura in parola viene applicata nel rispetto delle prescrizioni previste a livello normativo in particolare nei soli casi in cui sia stato eseguito il tanatogramma, il trasporto venga effettuato per una distanza non superiore ai 300 km. e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso;

4. DI DEMANDARE alla Direttrice del Settore Servizi Demografici l'applicazione della presente procedura, l'elaborazione della relativa modulistica e l'attività di informazione nei confronti delle agenzie funebri;

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE, per le motivazioni in premessa esposte, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere tempestivamente all'avvio della procedura in parola, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La Segretaria Generale
Maria Riva

La Vice Sindaca
EMILY MARION CLANCY

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -